

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LIX
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI

(Anno 2006)

(Articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713)

Presentata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

Trasmessa alla Presidenza il 30 gennaio 2009

PAGINA BIANCA



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

**RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE
11 OTTOBRE 1986, N. 713 SUI PRODOTTI COSMETICI
"NORME PER L'ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"**

(Anno 2006)

Premessa

Con l'emanazione della direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976, del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici si è inteso definire la categoria dei prodotti cosmetici e determinare, a livello comunitario, le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.

Il nostro Paese ha recepito la suddetta direttiva ed i suoi successivi adeguamenti con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici”

Linee di intervento

L’attuazione della normativa comunitaria in materia di prodotti cosmetici coinvolge questo Dicastero in diverse attività che sono riconducibili a due linee di intervento:

A) Partecipazione ai lavori comunitari

B) Adeguamento della normativa nazionale

A) Partecipazione ai lavori comunitari

Nel corso del 2006, questa Amministrazione ha partecipato, in seno alle competenti istituzioni comunitarie, alle attività rivolte all’attuazione delle direttive dell’Unione Europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici.

La Commissione, gli Stati membri dell’UE, le organizzazioni dei consumatori e l’industria si incontrano 4-5 volte all’anno in un Gruppo di lavoro sui cosmetici “Working group on cosmetics” per discutere in merito ai continui sviluppi della normativa del settore.

I rappresentanti degli Stati membri prendono parte anche alle sedute del Comitato permanente sui prodotti cosmetici – “Standing Committee on Cosmetics”, nel corso delle quali esprimono il proprio voto sul testo delle direttive della Commissione e del Consiglio, riguardanti la modifica del testo della direttiva 76/768/CEE e l’aggiornamento dei relativi allegati tecnici.

Infine, in attuazione di una procedura tesa a realizzare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, è contemplato un Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive, volto all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici.

Alle riunioni comunitarie sopra descritte partecipano membri della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici e dell'Istituto Superiore di Sanità.

B) Adeguamento della normativa nazionale

Come già riferito in precedenza, la direttiva 76/768/CEE ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; essa è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la legge 11 ottobre 1986, n. 713. Perciò, le modifiche del testo della direttiva 76/768/CEE, e dei relativi allegati, debbono essere recepite nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

La Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE; tali revisioni periodiche intendono adeguare gli allegati ai progressi tecnico scientifici registratisi nell'ambito della produzione dei cosmetici.

La Commissione Europea, nell'ambito della propria attività regolatoria, è assistita da due comitati ufficiali che sono il citato Comitato permanente per i prodotti cosmetici – “Standing Committee on Cosmetics” e il Comitato Scientifico per i prodotti di consumo – “Scientific Committee on Consumer products” (“SCCP”), composto da esperti scientifici indipendenti; quest'ultimo comitato, con Decisione della Commissione 2004/210 del 3 marzo 2004, ha preso il posto del precedente Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori – “Scientific Committee on Cosmetic Products and non-food products intended for Consumers” (SCCNFP).

Nel corso del 2006 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- **Direttiva 2006/65/CE** della Commissione del 19 luglio 2006, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CE, recante un elenco di sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, e specificatamente delle tinture per capelli.(All. 1)

- **Direttiva 2006/78/CE** della Commissione del 29 settembre 2006, che vieta anche nei prodotti importati nella Unione Europea, le restrizioni adottate in precedenza circa l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di cat. 1 o cat.2 nella catena della produzione dei prodotti cosmetici.(All.2)

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 713/86, secondo quanto previsto dall'articolo 13, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, contenente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" – il quale prevede che le norme comunitarie non autonomamente applicabili e che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite, sono attuate con decreto del Ministro competente per materia.

Lo scrivente ha provveduto, nel corso del 2006, alla redazione di due decreti ministeriali per il recepimento delle indicate direttive:

Il primo testo reca il recepimento della direttiva 2006/65/CE; si tratta del **DM 15 novembre 2006**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 febbraio 2007 n. 29 (All.3)

Il secondo testo reca il recepimento della direttiva 2006/78/CE; si tratta del **DM 30 gennaio 2007**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2007 n. 102 (All.4)

Nel corso del 2006 sono stati anche pubblicati i seguenti ulteriori Decreti Ministeriali di aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici:


- **DM 9 marzo 2006** che recepisce le direttive 2005/42/CE e 2005/52/CE della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 24 luglio 2006 (All.5), e apporta adeguamenti al progresso tecnico agli allegati II, III, IV e V della L. 713/1986.

- **D.M. 9 maggio 2006** che recepisce la direttiva 2005/80/CE della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2006 (All.6) e apporta adeguamenti al progresso tecnico agli allegati II e III della L. 713/1986

Infine, si rappresenta che, nel corso del 2006, non si sono registrati nuovi interventi comunitari in ordine all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici e dei criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 713/86.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Ruocco)



Allegati:

1. Direttiva 2006/65, del 19 luglio 2006
2. Direttiva 2006/78, del 29 settembre 2006
3. D.M. 15 novembre 2006 che recepisce la direttiva della Commissione 2006/65
4. D.M. 30 gennaio 2007 che recepisce la direttiva della Commissione 2006/78
5. D.M. 9 marzo 2006 che recepisce le direttive della Commissione 2005/42/CE e 2005/52/CE
6. D.M. 9 maggio 2006 che recepisce la direttiva della Commissione 2005/80

All. 1

20.7.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/11

DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2006****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Secondo uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «*Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk*», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) concludeva che i potenziali rischi fossero preoccupanti. E raccomandò alla Commissione di intraprendere ulteriori iniziative per controllare l'uso dei prodotti chimici nelle tinture per capelli.

(2) L'SCCNFP raccomandò inoltre di adottare una strategia di valutazione della sicurezza generale delle tinture per capelli, comprendente disposizioni per sottoporre a prove la genotossicità/mutagenicità degli ingredienti cosmetici delle tinture per capelli.

(3) Secondo l'SCCNFP, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, sono d'accordo sulla necessità di una strategia globale che disciplini le tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione dell'SCCNFP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

(4) Come primo passo per attuare tale strategia, è stato deciso di esaminare innanzitutto le sostanze permanenti delle tinture per capelli che non hanno suscitato un esplicito interesse durante le consultazioni pubbliche a difesa del loro uso nelle tinture. Tali sostanze vanno pertanto proibite.

(5) Secondo il parere dell'SCCNFP, taluni coloranti azoici comportano rischi per la salute dei consumatori. E sono stati perciò cancellati dall'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici dell'allegato IV alla direttiva 76/768/CEE. Per la stessa ragione, essi vanno anche vietati nelle tinture per capelli.

(6) Occorre prolungare il periodo provvisorio delle sostanze delle tinture per capelli autorizzate provvisoriamente nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(7) Gli allegati I e II della direttiva 76/768/CEE vanno quindi modificati di conseguenza.

(8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari atti a garantire che, a decorrere dal 1° dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/80/CE della Commissione (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).

L 198/12

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.7.2006

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente direttiva entro il 1° settembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredate di una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

20.7.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/13

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri di riferimento 1212-1233:

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS
1212	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8
1213	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4
1214	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4
1215	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3
1216	2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	29785-47-5
1217	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0
1218	Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4
1219	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2
1220	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1
1221	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9
1222	Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5
1223	N,N-dietyl-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1225	N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3
1226	N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9
1227	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6
1228	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2
1229	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6

L 198/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.7.2006

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS
1230	2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6
1233	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2

2) La colonna g nella parte 2 dell'allegato III è modificata come segue:

- a) vengono cancellati i numeri di riferimento 17, 23, 40, 42;
- b) nei numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60, la data «31.8.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007»;
- c) nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58, la data «31.12.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007».

Att. 2

L 271/56

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.9.2006

DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2006****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾, nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità.

(2) Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(3) Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento.

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE la voce 419 è sostituita dalla seguente:

«419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), e gli ingredienti da essi derivati.

^(*) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 marzo 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

30.9.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 271/57

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

All. 3



Ministero della Salute

DECRETO 15 novembre 2006

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.

(GU n. 29 del 5-2-2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;

Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 198, del 20 luglio 2006;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 42980 del 14 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

ALLEGATO

1) All'Allegato II della Legge 713/86 sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«1214	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8
1215	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4
1216	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4
1217	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3
1218	2-metossimetil- <i>p</i> -amminofenolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	29785-47-5
1219	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0
1220	4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo solfato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4
1221	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2
1222	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1
1223	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9
1224	5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo solfato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5
1225	N,N-dietil- <i>m</i> -amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9
1226	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1227	N-ciclopentil- <i>m</i> -amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3
1228	N-(2-metossietil)- <i>p</i> -fenilendiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9
1229	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1230	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2
1231	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6
1232	2-amminometil-p-amminofenolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0
1233	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6
1234	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6
1235	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2»

2) l'Allegato III, parte seconda, della Legge 713/86 è modificato come segue:

a) sono eliminati i numeri d'ordine 17, 23, 40 e 42;

b) per numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59, la data "31.08.2006" è sostituita dalla data "31.12.2007"

c) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57, la data "31.12.2006" è sostituita dalla data "31.12.2007"

Att. 4

Sistema LEGGI D'ITALIA

Leggi d'Italia

D.M. 30-1-2007

Aggiornamento degli elenchi allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/78/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2007, n. 102.

D.M. 30 gennaio 2007 ⁽¹⁾.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/78/CE ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2007, n. 102.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato II alla L. 11 ottobre 1986, n. 713.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre

1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla *legge n. 713/1986*, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;

Vista la *direttiva 2006/78/CE* della Commissione, recante modifica della *direttiva 76/768/CEE* del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato II, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 271 del 30 settembre 2006;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 60627 del 22 novembre 2006;

Decreta

1. 1. Agli allegati della *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

1) All'Allegato II della *legge n. 713/1986* il numero d'ordine 422 è sostituito dal seguente: «422. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli *articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002* del Parlamento europeo e del Consiglio, e gli ingredienti da essi derivati».

[Home](#)[Mappa](#)[E-mail facile](#)[Ricerca](#)[scegli la categoria...](#)

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2006](#) > [Luglio](#) > [Gazzetta n. 170 del 24 Luglio 2006](#)

Gazzetta Ufficiale N. 170 del 24 Luglio 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2006

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea n. 2005/42/CE e n. 2005/52/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea

n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE, n. 87/137/CEE, n. 88/233/CEE, n. 89/174/CEE, n. 90/121/CEE, n. 91/184/CEE, n. 92/8/CEE, n. 92/86/CEE, n. 93/47/CE, n. 94/32/CE, n. 95/34/CE, n. 96/41/CE, n. 97/1/CE, n. 97/45/CE, n. 98/16/CE, n. 98/62/CE, n. 2000/6/CE, n. 2000/11/CE, n. 2002/34/CE, n. 2003/1/CE, n. 2003/16/CE, n. 2003/83/CE, n. 2004/87/CE, n. 2004/88/CE, n. 2004/94/CE e n. 2004/93/CE;

Vista la direttiva n. 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005;

Vista la direttiva n. 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005;

Vista la rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 19 giugno 2003, della ventiseiesima direttiva n. 2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con la nota n. 3324 TOC 12 AL dell'8 marzo 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 59813 del 9 dicembre 2005;

Visto che nell'allegato II della legge n. 713/1986 al numero d'ordine «454» sono indicate due diverse sostanze;

Ritenuto di dover provvedere ad indicare due diverse numerazioni per le sostanze suddette;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
Decreta:

Art. 1.

Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato III, parte seconda, recante l'elenco delle sostanze provvisoriamente autorizzate e' modificato come segue:

a) per i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59 la data «31 dicembre 2005» e' sostituita dalla data «31 agosto 2006»;

b) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57 la data «31 dicembre 2005» e' sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

2. L'allegato III, parte seconda e', inoltre, rettificato nel modo seguente:

a) al numero d'ordine 17, colonna b:

anziche' «2,4-Diamino-5- methylphenetol (numero CAS 141614-04-2) e suoi sali», leggasi «2,4-Diamino5- methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali»;

b) al numero d'ordine 19, colonna b:

anziche' «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi sali», leggasi «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali»;

- c) al numero d'ordine 31, colonna b: anziche' «HC Red No. 13 (numero CAS 29705-39-3) e suoi sali», leggasi «HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali»;
- d) al numero d'ordine 36, colonna b: anziche' «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 70643-19-5) e suoi sali», leggasi «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali»;
- e) al numero d'ordine 45, colonna b: anziche' «Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali», leggasi «Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali»;
- f) al numero d'ordine 52, colonna b: anziche' «HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali», leggasi «HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali».

Art. 3.

1. L'allegato II e' modificato come segue:

- a) il numero d'ordine «454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)» e' sostituito da «454-bis 6-(2-cloroetil)-6-(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)»;
- b) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:
«1135. Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza;
1136. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza;
1137. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza;
1138. Balsamo del Peru' (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza».

Art. 4.

1. Nell'allegato IV, parte I, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, sono eliminate le seguenti voci: CI 12150, CI 20170 e CI 27290.

Art. 5.

1. L'allegato V, sezione I, parte I, recante l'elenco dei conservanti autorizzati, e' modificato conformemente all'Allegato I del presente decreto.

Art. 6.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera b) e dall'art. 4 del presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori, ne' venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro della salute: Storace

Il Ministro
delle attività produttive
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 113

Allegato I

1. L'allegato V, sezione 1, parte I e' modificato come segue;
a) il numero d'ordine 53 e' sostituito dal seguente:

- pag. 40

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione è gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità
- Sanità, ambiente

Staff redazionale: staff@aesinet.it

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
53	Benzethonium Chloride (INCI)	0.1%	<i>a)</i> prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso <i>b)</i> prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale	

b) è aggiunto il numero d'ordine 57:

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
57	Methylisothiazolinone (INCI)	0.01%		

All. 6

*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute pone al servizio dei cittadini e degli operatori un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione dell'insieme delle leggi e delle norme in vigore in materia sanitaria. Un'opportunità utile per quanti operano in sanità ma anche per il cittadino che voglia essere debitamente informato sui propri diritti e prerogative in tema di assistenza sanitaria.

RISULTATO RICERCA**Ministero della Salute****DECRETO 9 maggio 2006**

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/80/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione della Comunità Economica Europea sulla produzione e i cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91

1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 30 dicembre 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299, del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 settembre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 settembre 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1997 di attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE e 2004/93/CE;

Vista la direttiva 2005/42/CE della Commissione, recante la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli elenchi IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005. in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2005/52/CE della Commissione, recante la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'elenco I, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 9, del 9 settembre 2005, in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2005/80/CE della Commissione, recante la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli elenchi

III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione eu del 22 novembre 2005;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore d nota n. 12878 del 10 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 71 dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 ap 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono modifiche contenute nell'Allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 22 agosto 2006 i fabbricanti dell gli importatori stabiliti nella Comunita' non mettono prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni decreto.

2. A decorrere dal 22 novembre 2006 i prodotti conformi alle disposizioni del presente decreto non p venduti o ceduti ai consumatori finali.

Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro d
(ad in
Berlu

Il Ministro delle attivit? produttive
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 1

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 27 della G.



25-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171

ALLEGATO

L'Allegato II è modificato come segue:

- a) sono eliminate le voci riportate ai numeri d'ordine 617 e 618;
 b) la voce di cui al numero d'ordine 689 è sostituita dalla seguente:
 " 689. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)"
 c) sono aggiunti i numeri d'ordine di seguito elencati:

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS N. CE
1139	nitrito di isobutile	542-56-3
1140	isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5
1141	1-bromopropano n-bromuro di propile	106-94-5
1142	cloroprene (stabilizzato) (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8
1143	1,2-tricloropropano	96-18-4
1144	Etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4
1145	dinocap (ISO)	39300-45-3
1146	diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m- fenilendiamina) [1] e (2-metil- m-fenilendiamina) [2] metil-m- fenilendiamina	25376-45-8
1147	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1
1148	difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0
1149	1,2-bis(2-etossietossi)etano trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2
1150	tetraidrotiopiran-3- carbossaldeide	61571-06-0
1151	4,4'- Bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8
1152	4-metilbenzensolfonato di (S)- ossiranmetanolo	70987-78-9

25-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171

1153	acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; n-pentilisopentilftalato [2]; di-n-pentilftalato [3]; diisopentilftalato [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1154	benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7
1155	acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari	68515-42-4
1156	miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)-benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio	n. CE 402-660-9
1157	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammio)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-dil)))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato	n. CE 401-500-5
1158	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one	n. CE 420-580-2
1159	azafendina	68049-83-2
1160	2,4,5-trimetilanilina [1] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1161	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1
1162	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4
1163	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilendianilina	101-61-1
1164	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8

25-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171

1165	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2
1166	miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione	n. CE 421-550-1
1167	2-nitrotoluene	88-72-2
1168	tributilfosfato	126-73-8
1169	naftalene	91-20-3
1170	nonilfenolo [1] 4-nonilfenolo, ramificato [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1171	1,1,2-tricloroetano	79-00-5
1172	pentacloroetano	76-01-7
1173	cloruro di vinilidene 1,1-dicloroetilene	75-35-4
1174	cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1
1175	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7
1176	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4
1177	fenolo	108-95-2
1178	bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7
1179	triossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3
1180	propargite (ISO)	2312-35-8
1181	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5
1182	molinato (ISO)	2212-67-1
1183	fenpropimorf	67564-91-4
1184	epossiconazolo	133855-98-8
1185	isocianato di metile	624-83-9
1186	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3

25-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171

	1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato	
1197	5-nitro- <i>o</i> -toluidina 5-nitro- <i>o</i> -toluidina cloridrato [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1198	cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8
1199	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0
1200	pimetrozina (ISO)	123312-89-0
1201	oxadiargil (ISO)	39807-15-3
1202	clortoluron 3-(3-cloro- <i>p</i> -tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9
1203	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide	n. CE 416-860-9
1204	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4
1205	<i>p</i> -fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4
1206	<i>m</i> -fenilenediammina e suoi sali	108-45-2
1207	residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	92061-93-3
1208	olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	90640-84-9
1209	olio di creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	61789-28-4
1210	creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	8001-58-9
1211	olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	70321-79-8
1212	residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto; residuo d'estrazione dell'olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	122384-77-4

25-7-2006

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171

1213	olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005% o/p benzo[a]pirene	70321-80-1
<p>[1] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II.</p> <p>[2] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 416 nell'allegato II.</p>		

2) L'Allegato III, parte prima, è modificato come segue:

a) è eliminata la voce riportata al numero d'ordine 19;

b) al numero d'ordine 1a, colonna b, la dicitura "Acido borico, borati e tetraborati", è sostituita dalla dicitura "Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1186 nell'Allegato II";

c) al numero d'ordine 8, colonna b, la dicitura "m- e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelle che figurano altrove nel presente allegato" è sostituita dalla dicitura "p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato".

06A06774

COPIA TRATTA DA GURITEL

GAZZETTA UFFICIALE ONLINE